



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/04/2006

=====

ADDI' 21/04/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLONBO 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente Vice	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
RONELLI	Angelo	"	NERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - RONELLI - CIANI - DE ANGELIS - RANUCCI  
TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 230

Oggetto:

Sospensione del rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della Legge 30 aprile 1962 n. 283; potenziamento dell'attività di verifica dell'attuazione pratica dell'autocontrollo alimentare e potenziamento dei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) delle Aziende UsL.



230 21 APR. 2006

lee

OGGETTO: sospensione del rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della Legge 30 aprile 1962 n. 283; potenziamento dell'attività di verifica dell'attuazione pratica dell'autocontrollo alimentare e potenziamento dei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle Aziende USL;

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità:

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283 dispone che il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita delle sostanze alimentari deve essere dotato di libretto di idoneità sanitaria;

VISTO il D.P.R. 327/80 che regola le modalità di rilascio e le caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 7, del D. lgs. n. 502/92, che esclude che rimangano a carico del Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che:

- a) "non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2 (n.d.r della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'economicità nell'impiego delle risorse);
- b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate";

VISTI altresì gli artt. 7 bis, 7 ter, 7 quater del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni che dettano i principi per l'istituzione e l'organizzazione da parte delle regioni presso ciascuna unità sanitaria locale del Dipartimento di Prevenzione prevedendo all'interno di esso una struttura organizzativa specificamente dedicata all'igiene degli alimenti e della nutrizione;

VISTO il decreto del Ministero della Salute 16 ottobre 1998 n. 185 "Approvazione delle linee guida concernenti l'organizzazione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)



lee



230 21 APR. 2006 *dy*

nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali" che definisce modelli organizzativi e competenze dei SIAN;

VISTA la propria deliberazione n. 676 del 31 maggio 2002 "linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento dei SIAN" che definisce, nell'ambito regionale, i modelli organizzativi e le competenze dei SIAN, e che indica, tra l'altro, la necessità di razionalizzare ed ottimizzare l'uso delle risorse disponibili;

VISTA la propria deliberazione n. 11250 del 29 dicembre 1995 "Procedura per il rilascio e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi - art. 14 legge 283/62 e art. 37 del DPR 327/80" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che già con la circolare dell'Assessore alle Politiche per la Qualità della Vita n. 1132 del 5 giugno 1996, che chiariva che le procedure della summenzionata deliberazione n. 11250 del 29 dicembre 1995, esonerava dall'obbligo del libretto di idoneità sanitaria tra gli altri "coloro che maneggiano imballaggi e prodotti confezionati, nonché gli alimentaristi... che trattino solo alimenti confezionati";

VISTA la legge regionale 11 settembre 2003 n. 29 "Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2003" che all'art. 45 prevede l'esonero dell'obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria per i farmacisti;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2004, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge regionale su indicata sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la propria deliberazione n. 282 del 8 marzo 2002 "Modalità di vigilanza in caso di autocontrollo. Formazione del personale alimentarista. Valutazione delle cariche microbiche di cui alla DGRI. 5575/1998", che stabilisce le modalità di vigilanza in corso di autocontrollo e le linee guida per la formazione destinata al personale alimentarista;

CONSIDERATO che l'OMS, fin dalla Risoluzione 785/1982, ha riconosciuto che le modalità con cui il libretto sanitario di che trattasi viene rilasciato sono di evidente inefficacia in termini di prevenzione, in quanto, tra l'altro, gli accertamenti sanitari condotti sul personale che manipola alimenti non sono efficaci nel prevenire la diffusione delle malattie di origine alimentare mentre l'aggiornamento e la formazione sulla corretta applicazione delle tecnologie per la sicurezza sono da considerarsi l'approccio preventivo più corretto, insieme con l'implementazione di procedure di autocontrollo adeguate;

CONSIDERATO che il legislatore nazionale ha abolito per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria l'obbligo delle vaccinazioni e di ogni eventuale accertamento diagnostico (articolo 32 della legge 449/97 e articolo 10 della legge 362/99) e successivamente l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale saltuariamente impiegato in fiere e sagre (articolo 92 punto 14 della legge 388/2000);

VISTO il Regolamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che individua, al capitolo XII dell'allegato 2, fra gli obblighi dell'operatore del settore alimentare, come definito dal Regolamento CE 178/2002 articolo 3 paragrafo 1 punto 3, quello di garantire una idonea e specifica formazione per tutti gli addetti alla manipolazione degli alimenti e, per i responsabili della gestione delle procedure HACCP, anche un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema stesso;



*dy*

CONSIDERATO altresì che l'attuale situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmesse dagli alimenti, e in particolare l'analisi dei determinanti degli episodi tossinfettivi hanno dimostrato che i fattori di rischio causa di contaminazione alimentare sono per lo più correlati a comportamenti inadeguati e a modalità di trattamento e conservazione dei cibi erronei;

CONSIDERATO che si sta predisponendo una proposta di legge sull'abrogazione di norme in materia sanitaria ritenute obsolete ed inefficaci e tra le varie norme è prevista anche l'abolizione dell'obbligo del libretto sanitario per gli addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;

RILEVATO che la maggior parte delle Regioni ha già provveduto alla soppressione o sospensione del rilascio del libretto di idoneità sanitaria;

VALUTATO che l'attuale modalità di rilascio dei libretti di idoneità sanitaria costituisce tra l'altro per le Aziende UU. SS. LL. un rilevante onere organizzativo e finanziario in termini di impiego sia di risorse umane che strutturali a fronte di un rapporto costi/benefici particolarmente sfavorevole;

RITENUTO inoltre che con una sospensione del rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria è possibile liberare e rendere disponibili risorse umane e strutturali da ricollocare in attività più proficue ai fini della prevenzione in ambito di igiene degli alimenti e della nutrizione;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione 2005- 2007 (Intesa Stato, Regioni, Province Autonome- 23 marzo 2005) e il Piano Regionale di Prevenzione 2005 - 2007 approvato con le proprie deliberazioni n. 729/2005 e n. 1166/2005,

RILEVATO che è necessario potenziare l'attività dell'Area Nutrizione dei SIAN in funzione degli obiettivi del Piano regionale di prevenzione 2005 - 2007;

CONSIDERATO che con la suindicata deliberazione n. 1166/2005 è stato assegnato ai Direttori Generali delle Aziende U.U.S.S.L.L., in aggiunta all'obiettivo di monitoraggio delle iniziative relative al Piano Regionale di Prevenzione 2005 - 2007 l'obiettivo di realizzare tutte le azioni previste nei progetti del Piano che coinvolgono le Aziende U.U.S.S.L.L.;

VISTA la propria deliberazione n. 734/2005 "Individuazione obiettivi direttori generali delle Aziende sanitarie per gli anni 2005 e 2006" con la quale tra gli obiettivi dei direttori generali delle Aziende sanitarie per gli anni 2005 e 2006 è stato inserito l'obiettivo relativo alla riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali e di prevenzione;

RITENUTO che è ormai indifferibile procedere in coerenza con quanto sopra premesso alla sospensione del rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria, nelle more della definizione di una norma che ne preveda l'abolizione;

RITENUTO opportuno altresì potenziare le attività di verifica dell'attuazione pratica dell'autocontrollo e della formazione del personale nell'ambito della produzione alimentare durante le attività del controllo ufficiale;

RITENUTO altresì di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL. di assumere idonee misure organizzative volte ad impiegare le risorse umane e strumentali nonché i locali già utilizzati per le attività di rilascio e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria, anche se direttamente



230 21 APR. 2006 *Dej*

non afferenti al Dipartimento di Prevenzione, per lo sviluppo e potenziamento delle attività dei SIAN, in particolare dell'Area Nutrizione;

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate di disporre:

- 1) di sospendere in analogia a quanto già disposto da altre Regioni, il rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14 della legge 283/62 e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.R 327/80 nelle more della definizione di una norma che ne preveda l'abolizione; il libretto di idoneità sanitaria continuerà ad essere rilasciato solo ai soggetti residenti nel Lazio che prestano attività lavorative nel settore alimentare in altre Regioni ove il libretto è ancora richiesto;
- 2) che i Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL incrementino le attività di verifica dell'attuazione pratica dell'autocontrollo alimentare e della formazione del personale nell'ambito della produzione alimentare, svolte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU. SS. LL, durante le attività del controllo ufficiale, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 282 del 8 marzo 2002 richiamata in premessa;
- 3) che i Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL assumano idonee misure organizzative volte ad impiegare le risorse umane e strumentali nonché i locali già impiegati per le attività di rilascio e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria anche se direttamente non afferenti al Dipartimento di Prevenzione, per lo sviluppo e potenziamento delle attività dei SIAN, in particolare dell'Area Nutrizione, salvo che particolari esigenze organizzative aziendali ne comportino il parziale utilizzo per altri scopi.
- 4) che il potenziamento dei SIAN, attraverso le sopracitate misure organizzative costituisce obiettivo per i Direttori Generali integrativo agli obiettivi già assegnati con deliberazione n. 734/2005 e allegati al contratto di prestazione d'opera intellettuale, di ciascun direttore generale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

